

giugno 2012

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Libretti di Risparmio Postale

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito CDP S.p.A.). Sede legale: Via Goito, 4 – 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: BBB+/A3/A- (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del deposito: Art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Caratteristiche dei libretti di risparmio postale

Tipologie

I libretti di risparmio postale (di seguito, libretti) sono prodotti finanziari rappresentati da depositi nominativi o al portatore.

Rendimenti

Le modalità di individuazione del tasso di interesse lordo praticato sui libretti sono riportate nei "Termini e modalità per l'individuazione del tasso d'interesse" dopo la Parte III ed ulteriormente dettagliati nelle tabelle A e B allegata al presente Foglio Informativo.

Modalità di calcolo degli interessi

Le somme depositate maturano interessi a decorrere dal giorno in cui è effettuato il versamento in contanti o l'accredito delle operazioni precedentemente autorizzate dal depositante, fino al giorno del prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante. Gli interessi sono calcolati con il criterio dell'anno civile, secondo il metodo scalare e sono capitalizzati al 31 dicembre di ogni anno. L'ammontare degli interessi maturati viene annotato, dopo la loro capitalizzazione, sui libretti alla presentazione del libretto stesso agli uffici postali. Gli interessi sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.

Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è dovuta per l'apertura, la gestione e l'estinzione del libretto. La duplicazione del libretto comporta il pagamento di euro 1,55.

Regime fiscale

Agli interessi si applica una ritenuta del 20% ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 600/73.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis e nota 3 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i libretti di risparmio postale sono assoggettati con periodicità annuale ad un'imposta di bollo fissa pari a euro 34,20 se il cliente è persona fisica e ad euro 100,00 se il cliente è persona giuridica. Se il cliente è persona fisica l'imposta non è dovuta quando la giacenza media annua è complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in corso di emanazione, sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

Versamenti e prelievi

I versamenti in contanti e i prelievi possono essere effettuati presso qualunque ufficio postale, mentre il versamento di assegni bancari può essere effettuato presso l'ufficio postale di apertura del libretto di risparmio.

Disposizioni particolari

Sui libretti sono annotati i versamenti e i prelievi di somme di denaro. Le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal depositante, nonché quelle effettuate tramite carta a banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto. Se il credito annotato è pari o inferiore a 250,00 euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dall'ultima operazione annotata. L'annotazione dei soli interessi non interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere fruttifero a decorrere dall'annotazione di una nuova operazione. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei libretti si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A. Fuori da questi casi, il libretto di risparmio postale sul quale non vi sia più spazio per ulteriori annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, è sostituito senza spese da Poste Italiane S.p.A. a richiesta del depositante.

Varie

Le comunicazioni della CDP S.p.A. ai titolari dei libretti, ivi comprese quelle inerenti a eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione

della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. In ogni caso le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato non possono avere effetto nei confronti del depositante in data anteriore alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro quindici giorni dalla pubblicazione il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese, alle condizioni precedentemente praticate.

Caratteristiche specifiche della tipologia libretti nominativi ordinari

I libretti nominativi ordinari possono essere intestati sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Possono essere intestati anche a più persone fisiche, in numero non superiore a quattro. Non sono consentite cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di prelievo risulti ancora minorenne, è necessario, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare. I versamenti e i prelievi possono essere effettuati da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.A. e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti.

Le operazioni disposte da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.A. nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario.

I versamenti e i prelievi a valere sui libretti nominativi ordinari possono essere altresì effettuati presso tutti gli uffici postali dotati di terminale POS, nonché presso gli sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Postamat, utilizzando la Carta Libretto Postale (di seguito Carta) operante esclusivamente sul circuito postale denominato Postamat con le modalità e alle condizioni descritte nelle relative condizioni contrattuali, rilasciata all'intestatario del libretto che ne abbia fatto richiesta. Per i libretti nominativi ordinari cointestati è consentito il rilascio della Carta nel caso in cui ciascun intestatario possa agire separatamente dagli altri cointestatari.

Le operazioni di prelievo mediante la Carta possono essere effettuate presso gli sportelli automatici (ATM) entro il limite giornaliero di 600,00 euro e mensile di 2.500,00 euro. In ogni caso, indipendentemente dai predetti limiti, le operazioni di prelievo non possono essere di importo superiore al saldo disponibile. E' possibile effettuare tramite la Carta un massimo di 40 operazioni consecutive senza l'annotazione sul libretto. Raggiunto tale limite, l'operatività della Carta è sospesa ed è necessario recarsi presso qualsiasi ufficio postale per l'annotazione sul libretto. Ad annotazione avvenuta, la Carta è nuovamente operativa.

Il rilascio, l'uso e la sostituzione della Carta per smarrimento, sottrazione, distruzione e il blocco della carta medesima sono gratuiti.

I titolari di libretti nominativi ordinari che abbiano disposto l'accredito della propria pensione sul libretto e che abbiano attivato la Carta beneficiano di una copertura assicurativa gratuita in caso di rapina, scippo, furto con destrezza, furto a seguito di infortunio o improvviso malore avvenuti nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali, ovvero presso gli ATM. La copertura assicurativa opera fino ad un massimo annuo di 700,00 euro.

Caratteristiche specifiche della tipologia libretti nominativi speciali intestati a minori di età

I libretti nominativi speciali intestati a minori di età sono articolati secondo le seguenti fasce di età:

- *fascia A*): dalla nascita fino al compimento dei 12 anni di età;
- *fascia B*): dal giorno successivo al compimento dei 12 anni fino al compimento dei 14 anni di età;
- *fascia C*): dal giorno successivo al compimento dei 14 anni fino al compimento dei 18 anni di età.

L'apertura del libretto comporta un versamento minimo iniziale di euro 10,00.

Solo per i titolari dei libretti delle fasce B) e C) è possibile richiedere il rilascio di una Carta Libretto Postale intestato a minori di età (di seguito Carta IO) a banda magnetica collegata al libretto.

Non è consentito effettuare versamenti sui libretti che determinino un saldo contabile superiore a 10.000,00 euro.

Le operazioni di versamento e/o prelievo sui libretti speciali intestati ai minori di età, entro il saldo contabile di euro 10.000,00, sono consentite - anche tramite l'utilizzo della Carta IO - entro i limiti di seguito indicati:

- *fascia A*): operazioni consentite solo agli esercenti la potestà genitoriale;
- *fascia B*): operazioni consentite anche ai minori intestatari entro il limite giornaliero di 25,00 euro e mensile di 200,00 euro;
- *fascia C*): operazioni consentite anche ai minori intestatari entro il limite giornaliero di 40,00 euro e mensile di 400,00 euro.

Gli esercenti la potestà genitoriale possono compiere disgiuntamente operazioni di versamento e prelievo sul libretto con il limite massimo giornaliero di 2.500,00 euro; nessun limite è previsto per le operazioni effettuate congiuntamente dai genitori. In ogni caso, indipendentemente dai predetti limiti, le operazioni di prelievo non possono essere di importo superiore al saldo disponibile.

I terzi, previa presentazione del libretto, possono compiere esclusivamente operazioni di versamento, con il limite massimo giornaliero di 2.500,00 euro.

I titolari della Carta IO possono effettuare un numero massimo di 40 operazioni consecutive senza l'annotazione sul libretto. Raggiunto tale limite, l'operatività della Carta IO è sospesa ed è necessario recarsi presso qualsiasi ufficio postale per l'annotazione sul libretto. Ad annotazione avvenuta, la Carta IO è nuovamente operativa. Il rilascio, l'uso e la sostituzione della Carta IO per smarrimento, sottrazione, distruzione e il blocco della carta medesima sono gratuiti.

Al compimento del 18° anno da parte degli intestatari dei libretti nominativi speciali intestati a minori di età si determina il passaggio automatico alla tipologia dei libretti nominativi ordinari.

Caratteristiche specifiche della tipologia libretti al portatore

I libretti al portatore possono essere intestati sia a persone fisiche maggiori di età e capaci di agire, sia a persone giuridiche. Il saldo dei libretti al portatore deve essere inferiore a 1000,00 euro.

Poste Italiane S.p.A. è liberata da ogni obbligo e responsabilità adempiendo nei confronti del presentatore del libretto al portatore senza necessità di dover accertare la legittimità del possesso, fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento notificata a Poste Italiane S.p.A. con le modalità dalla stessa stabilite.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

- Variazione in senso sfavorevole del tasso d'interesse. Trattandosi di un deposito a vista, il tasso d'interesse del libretto è soggetto a variazioni in aumento o diminuzione dovute, tra l'altro, a mutamenti delle condizioni dei mercati finanziari;
- Se il credito annotato è pari o inferiore a 250,00 euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dall'ultima operazione annotata;
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi nel caso di smarrimento o sottrazione del libretto al portatore con conseguente possibilità di prelievo del saldo da chi appare legittimo possessore del libretto;
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi nel caso di smarrimento o sottrazione delle carte a banda magnetica (Carta e Carta IO) fino al blocco delle medesime.

Termini e modalità per l'individuazione del tasso d'interesse

Tassi d'interesse: i tassi di interesse lordi praticati sui libretti giudiziari, al portatore e nominativi speciali intestati a minori di età sono riportati nella tabella A) allegata al presente Foglio Informativo.

Il tasso d'interesse lordo praticato sui libretti nominativi ordinari è differenziato in funzione della classe di rendimento ("Giallo" o "Oro"), così come indicato nella medesima tabella A).

A decorrere dal 1° gennaio 2012 termina l'offerta "Doppio Oro" per l'attribuzione della classe di rendimento "Oro" sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari

Offerta "Tasso Oro per Tutti": a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per tutto l'anno 2012, la classe di rendimento "Oro" è estesa a tutti i libretti di risparmio postale nominativi ordinari esistenti a quella data o aperti nel corso dell'anno 2012.

Offerta "Più Risparmi più Interessi": a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, sulla liquidità addizionale versata sui libretti nominativi ordinari è riconosciuta una maggiorazione del rendimento pari all'1,60% lordo in ragione d'anno rispetto al tasso riconosciuto alla classe di rendimento "Oro", per tutto il periodo in cui tale liquidità permane sul libretto. Nel caso dei libretti nominativi ordinari esistenti alla data del 30 novembre 2011, la liquidità addizionale è calcolata come differenza positiva tra il saldo giornaliero e il saldo al 30 novembre 2011; nel caso invece dei libretti aperti successivamente a tale data, tutte le somme versate e che permangono sul libretto concorrono alla definizione della liquidità addizionale e quindi godono della maggiorazione del rendimento. A tale proposito, i libretti nominativi speciali intestati ai minori che nel corso dell'anno 2012 sono automaticamente trasformati in libretti nominativi ordinari per raggiunta maggiore età dell'intestatario concorrono, per l'intero importo che permane sul libretto, alla maggiorazione del rendimento. Non concorrono alla maggiorazione del rendimento i libretti per i quali sia stata chiesta l'estinzione nel corso del 2012.

Ai fini della determinazione dell'incremento di liquidità sono esclusi:

- i versamenti di somme provenienti da altri libretti recanti la medesima intestazione o cointestazione (nel caso di due o più libretti con medesima intestazione/cointestazione, si considera quindi la somma dei saldi dei diversi rapporti);
- i versamenti di somme provenienti dal rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali rispetto alla loro scadenza contrattuale;
- gli interessi netti a valere sui medesimi libretti e accreditati con valuta 31 dicembre 2011.

Offerta Bonus interessi 2011 sulla liquidità addizionale: per ogni 1.000 euro di liquidità addizionale versati sul libretto nominativo ordinario sarà accreditato un *Bonus* interessi lordi pari a 10 euro, con valuta 1° luglio 2012. Per liquidità addizionale si deve intendere la differenza positiva tra il saldo al 31 dicembre 2011 e il saldo al 30 novembre 2011, mantenuta in via permanente sul libretto fino al 30 giugno 2012. Ai fini del calcolo della liquidità addizionale sono esclusi:

- i versamenti di somme provenienti da libretti recanti la medesima intestazione/cointestazione (nel caso di due o più libretti con medesima intestazione/cointestazione, si considera quindi la somma dei saldi dei diversi rapporti);
- i versamenti di somme provenienti dal rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali rispetto alla loro scadenza contrattuale;
- gli interessi netti a valere sui medesimi libretti e accreditati con valuta 31 dicembre 2011.

Proroga fino al 30 giugno 2012 dell'Offerta Bonus interessi 2012 sulla liquidità addizionale: per ogni 1.000 euro di liquidità addizionale versati sul libretto nominativo ordinario sarà accreditato un *Bonus* interessi lordi pari a 10 euro, con valuta 1° aprile 2013. Per liquidità addizionale si deve intendere la differenza positiva tra il saldo al 30 giugno e il saldo al 29 febbraio 2012, mantenuta in via permanente sul libretto fino al 31 marzo 2013. Saranno considerati validi ai fini dell'offerta gli assegni bancari/circolari presentati agli uffici postali fino al 30 giugno 2012.

Ai fini del calcolo della liquidità addizionale sono esclusi:

giugno 2012

- i versamenti di somme provenienti da libretti recanti la medesima intestazione/cointestazione (nel caso di due o più libretti con medesima intestazione/cointestazione, si considera quindi la somma dei saldi dei diversi rapporti);
- i versamenti di somme provenienti dal rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali rispetto alla loro scadenza contrattuale.

Nella tabella B sono riportati alcuni esempi di evoluzione della liquidità addizionale e dei *Bonus* interessi lordi corrispondenti e del relativo tasso annuo lordo implicito. Nella Tabella C sono riportati alcuni esempi di versamento di 1.000,00 euro in date differenti e del corrispondente tasso complessivo annuo lordo implicito.

Maggiorazione del rendimento sulla liquidità addizionale 2011 sui libretti nominativi speciali intestati a minori d'età: a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, sulla liquidità addizionale – rilevata come differenza positiva tra il saldo al 31 dicembre 2011 e il saldo al 30 novembre 2011 dei libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati a minori d'età – è riconosciuta una maggiorazione del rendimento pari all'1,00% lordo in ragione d'anno, rispetto al tasso di rendimento previsto per detta tipologia di libretti. Non concorrono alla maggiorazione i libretti per i quali sia stata richiesta l'estinzione nel corso del 2012. Ai fini del calcolo della liquidità addizionale, sono esclusi gli interessi netti a valere sui medesimi libretti e accreditati con valuta 31 dicembre 2011.

Rendimenti in vigore dal 26 marzo 2012

Tabella A

Tassi di rendimento lordi praticati sui Libretti di Risparmio Postale per tipologia		
Libretti Nominativi (*)		
ORDINARI	Giallo	1,10%
	Oro	1,60%
	"Più Risparmi Più Interessi": maggiorazione rispetto al tasso Oro (**)	1,60%
	<i>Bonus</i> Interessi Lordi ogni 1.000 euro di liquidità addizionale (***)	10 euro
MINORI	A - lo cresco	3,20%
	B - lo conosco	
	C - lo capisco	
GIUDIZIARI		2,70%
Libretti al Portatore		
ORDINARI		0,35%

(*) A decorrere dal 1° gennaio 2012, a tutti i libretti nominativi ordinari è assegnata la classe di rendimento "Oro".

(**) Per la liquidità addizionale, rispetto al saldo al 30 novembre 2011, versata nel 2012.

(***) Per la liquidità addizionale, rispetto al saldo al 29 febbraio 2012, versata fino al 30 giugno 2012 e mantenuta fino al 31 marzo 2013.

Tabella B

Ipotesi di evoluzione del Saldo e Calcolo del <i>Bonus</i> interessi lordi 2012 sulla liquidità addizionale							
Libretti Nominativi Ordinari							
	Saldo al 29/02/2012	Saldo al 30/06/2012	Variazione del Saldo	Saldo minimo tra l'1/07/2012 e il 31/03/2013	Liquidità addizionale premiata	<i>Bonus</i> interessi lordi	Tasso annuo lordo implicito nel <i>Bonus</i> Interessi riconosciuto (*)
CASO 1	€10.000,00	€12.500,00	€2.500,00	€12.100,00	€2.000,00	€20,00	1,33%
CASO 2	€10.000,00	€12.500,00	€2.500,00	€11.400,00	€1.000,00	€10,00	1,33%
CASO 3	€10.000,00	€12.500,00	€2.500,00	€10.900,00	€zero	€zero	0,00%
CASO 4	€10.000,00	€9.300,00	-€700,00	€9.300,00	€zero	€zero	0,00%
CASO 5	nuova apertura	€2.500,00	€2.500,00	€2.300,00	€2.000,00	€20,00	1,33%

(*) Per il calcolo del tasso annuo lordo implicito si ipotizza che la liquidità addizionale premiata sia versata interamente alla data del 30 giugno 2012 (ultimo giorno disponibile per aderire all'offerta *Bonus* interessi 2012). Per il calcolo si utilizza la convenzione "giorni effettivi/365".

Tabella C

Calcolo del tasso annuo lordo complessivo riconosciuto su un importo di 1000€ versati tra il 26 marzo 2012 e il 30 giugno 2012, in virtù delle offerte "Tasso Oro per Tutti", "Più Risparmi più Interessi" e "Bonus Interessi 2012"						
Libretti Nominativi Ordinari						
	Saldo al 29/02/2012	Importo del versamento	Data valuta del versamento	Saldo al 30/06/2012	Saldo minimo tra l'1/07/2012 e il 31/03/2013	Tasso complessivo annuo lordo implicito sui 1.000 € di liquidità addizionale (*)
CASO 1	€10.000,00	€1.000,00	30/06/2012	€11.000,00	€11.000,00	4,56%
CASO 2	€10.000,00	€1.000,00	13/06/2012	€11.000,00	€11.000,00	4,47%

(*) Il tasso complessivo annuo lordo implicito è ottenuto come tasso interno di rendimento generato dai flussi finanziari e dagli interessi maturati dall'investimento della liquidità addizionale.

Per il calcolo si utilizza la convenzione "giorni effettivi/365". Il calcolo del tasso complessivo annuo lordo è effettuato ipotizzando il prolungamento dell'offerta "Tasso Oro per Tutti" e dell'offerta "Più risparmi più Interessi" fino al 31 marzo 2013. CDP S.p.A. garantisce il rendimento complessivo relativo al periodo preso in esempio, anche in caso di eventuali successive variazioni in diminuzione del rendimento "Oro" e/o della maggiorazione "Più Risparmi più Interessi".